



# LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA



## SEZIONE DI VENEZIA

### REGOLAMENTO DELLA BASE NAUTICA

Approvato dall'Assemblea dei soci del 16 marzo 2019

Ratificato dalla Presidenza nazionale il 9 aprile 2019

#### Legenda

Lega navale italiana = **LNI**;

Presidenza nazionale della Lega navale italiana = **Presidenza nazionale**;

Sezione della Lega navale italiana di Venezia = **Sezione**;

Presidente della Sezione della Lega navale italiana di Venezia = **Presidente**;

Consiglio direttivo della Sezione della Lega navale italiana di Venezia = **C.D. o Consiglio Direttivo**;

Presidente e C.D. della Sezione della Lega navale italiana di Venezia = **Organi direttivi**;

Soci della Sezione della Lega navale italiana di Venezia = **Soci**;

Base Nautica della Sezione della Lega navale italiana di Venezia = **Base Nautica**;

Segreteria della Sezione della Lega navale italiana di Venezia = **Segreteria**;

Regolamento della Base Nautica della Sezione della Lega navale italiana di Venezia = **Regolamento**;

Programma delle attività e degli eventi = **Programma**.

#### Sommario

Capo I.....	3
Principi generali .....	3
Art.1. Pubblicità e trasparenza .....	3
Art. 2. Accesso e gestione.....	3
Art. 3. Posti provvisori.....	3
Art. 4. Assegnazioni riservate ai disabili .....	4
Art. 5. Quota sociale per il posto barca.....	4
Capo II.....	5
Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca.....	5
Art.6. Titolarità dell'assegnazione .....	5
Art. 7. Divieto di cumulo nelle assegnazioni .....	5
Art. 8. Regime proprietario dell'unità da diporto .....	5
Art. 9. Condizioni per l'assegnazione .....	5
Art. 10. Uso e custodia dell'imbarcazione.....	6
Art. 11 Copertura assicurativa .....	6
Art. 12. Assicurazioni ed ormeggi .....	6

Art. 13. Organizzazione .....	7
Art. 14. Trasmissibilità dell'assegnazione .....	7
Art. 15. Effetti della decadenza e/o cessazione.....	7
Capo III .....	8
Graduatoria di merito .....	8
Art. 16. Graduatoria di merito.....	8
Art. 17. Obblighi degli assegnatari di posti barca, mantenimento del posto barca.....	8
Art. 18. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi .....	9
Capo IV .....	9
Decadenza dall'assegnazione del posto barca .....	9
Art. 19. Cause di decadenza.....	9
Art. 20. Esclusione dalla graduatoria di merito. ....	10
Art. 21. Revoca definitiva .....	10
Capo V .....	10
Alaggi e vari, soste a terra, uso delle attrezzature.....	10
Art. 22. Uso delle attrezzature .....	10
Art. 23. Invasature.....	10
Art. 24. Soste a terra.....	10
Capo VI.....	11
Domande posti barca e graduatorie.....	11
Art. 25. Graduatorie .....	11
Art. 26. Assegnazione dei posti barca.....	12
Art. 27. Uso del posto .....	12
Art. 28. Cessazione e sospensione dell'assegnazione.....	12
Art. 29. Misurazione delle barche .....	13
Art. 30. Assegnazioni provvisorie.....	13
Art. 31. Movimentazione delle barche.....	13
Art 32. Approvazione dell'Assemblea dei soci. ....	14
Capo VII.....	14
Disposizioni finali. Prima applicazione .....	14
Art. 33. Attività vietate .....	14
art. 34 Sanzioni .....	14
Art. 35. Esenzioni.....	15
Art. 36. Entrata in vigore. Prima applicazione.....	15
ALL. 2. FAC-SIMILE DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE POSTO BARCA .....	16

## Capo I

### Principi generali

#### Art.1. Pubblicità e trasparenza

La Sezione dispone di locali utilizzati come Segreteria e di una Base Nautica nella quale i Soci possono socializzare, ormeggiare o far stazionare le proprie imbarcazioni.

La descrizione particolareggiata delle predette strutture è nell'allegato 1.

Ove nel corso del tempo si rendano necessarie modifiche all'allegato 1, esso, in sede di approvazione del Bilancio preventivo, è sottoposto all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che lo approva con la stessa maggioranza utilizzata per l'adozione del Regolamento.

#### Art. 2. Accesso e gestione

La Base Nautica della Sezione è a disposizione dei Soci affinché vi si possa svolgere e sviluppare ogni attività nautica utilizzando sia gli spazi in acqua che a terra.

Il diritto di frequentare la Sede sociale e la Base Nautica, di fruire dei servizi e di partecipare alle attività promosse dalla Sezione, spetta esclusivamente ai Soci in regola con il tesseramento per l'anno in corso.

La presenza di ospiti invitati dai Soci nell'ambito delle strutture del Sodalizio deve essere occasionale, gratuita e contenuta nel numero e nel tempo.

Gli ospiti sono ammessi a frequentare le sedi della Sezione solo se accompagnati dal Socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da loro arrecato.

Qualora gli ospiti, nel pieno rispetto del punto due, dovessero fruire di servizi a titolo oneroso, le quote relative sono a totale carico del Socio che li ha ospitati.

La gestione operativa della Base Nautica, nonché il controllo e l'ordinato svolgimento delle attività che vi si svolgono, possono essere affidate, dal C.D., ad uno o più Soci addetti che dovranno rendere conto del loro operato direttamente ad esso tramite il Consigliere all'uopo preposto.

#### Art. 3. Posti provvisori

Il numero dei posti, in acqua o a terra, da utilizzare per ragioni di ospitalità è precisato nell'allegato 1.

Le Unità da diporto di passaggio, munite di tessera d'iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, hanno diritto, compatibilmente con la disponibilità temporanea, ad essere ospitate gratuitamente per tre giorni di sosta, anche non consecutivi, salvo un eventuale contributo forfetario stabilito per la copertura dei meri costi fissi quali, a titolo di esempio non esaustivo, acqua, energia elettrica, guardiana, segreteria, uso e pulizia locali docce, ecc.

In caso di sosta superiore ai 3 (tre) giorni, potrà essere richiesto un contributo associativo per il posto barca giornaliero.

In occasione di particolari manifestazioni organizzate dalla Sezione, il C.D. può autorizzare la frequentazione delle sedi e la fruizione dei servizi da parte di non Soci (regatanti, giudici, stazzatori, familiari di minori impegnati in competizioni, accompagnatori ecc.) alle condizioni che verranno stabilite di volta in volta dallo stesso C.D..

In ottemperanza alle finalità statutarie, il C.D. può invitare, presso le Sedi Sociali, persone estranee al Sodalizio per consentire loro di partecipare ad iniziative organizzate dalla Sezione (conferenze,

riunioni di carattere culturale o divulgativo, manifestazioni varie, cerimonie e intrattenimenti sociali, ecc.)

Sono accolti, come graditi ospiti, i Soci di altre Sezioni in visita occasionale od in transito nelle sedi della Sezione.

#### **Art. 4. Assegnazioni riservate ai disabili**

Nell'allegato 1 al Regolamento sono indicati i posti barca riservati ai soci disabili. Essi saranno assegnati a presentazione della documentazione di seguito indicata.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3. In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona diversamente abile.

La graduatoria per l'assegnazione del posto utilizzerà i criteri di cui all'art 26 Graduatorie privilegiando, a parità di punteggio, i soci con disabilità motoria. In caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio. Per la conferma della concessione vengono utilizzati gli stessi criteri applicati agli altri soci. Il C.D. prevederà, nel Programma iniziative compatibili con le disabilità presenti tra i Soci assegnatari di cui trattasi.

L'imbarcazione non può essere utilizzata da familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione privilegiata. Il Presidente di sezione può, in via eccezionale e per iscritto, derogare a tale principio per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).

E' parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).

Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, il C.D. ha facoltà di concedere ad eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma Regolamentare sull'uso delle strutture nautiche della sede nautica riservati esclusivamente ai soci, l'uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare l'imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore, del C.D. della Sezione e degli operatori presenti

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati, il C.D. si impegnerà a rimuovere le barriere architettoniche compatibilmente con le capacità finanziarie del Sodalizio.

#### **Art. 5. Quota sociale per il posto barca**

La quota sociale da corrispondere per l'assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo in fase di approvazione del Bilancio di previsione.

La quota di ormeggio in acqua o di rimessaggio a terra si intende annua, da corrispondere secondo le modalità che il C.D. adotterà di volta in volta.

Al momento dell'accettazione della concessione di un nuovo posto barca in acqua o a terra, è a carico del socio concessionario, per l'anno in corso, una quota supplementare di ormeggio computata in base al numero di mesi solari mancanti a fine anno, comprendenti il mese di accettazione.

Nel caso di rinuncia o di perdita del posto barca in acqua o a terra, il Socio è tenuto al pagamento di un rateo della quota supplementare annua di ormeggio comprendente l'intero mese in cui il posto viene abbandonato.

## Capo II

### Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca

#### Art.6. Titoralità dell'assegnazione

I posti barca a terra o in acqua sono concessioni d'uso personali assegnabili esclusivamente ai Soci per il ricovero e l'ormeggio di unità da diporto. In tal senso i posti barca non sono cedibili né alienabili.

I posti barca in acqua concessi ad unità da diporto a motore non potranno superare il 10% dei posti. Il numero così ottenuto dovrà essere arrotondato per eccesso.

#### Art. 7. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

Ciascun Socio può essere assegnatario di un solo posto barca in acqua e un solo posto a terra.

#### Art. 8. Regime proprietario dell'unità da diporto

Le unità da diporto devono essere di proprietà dei Soci assegnatari dei posti barca e devono essere iscritte al Registro navale della LNI. Gli assegnatari di posto barca presso la Base Nautica, esclusi i casi di transito o rimessaggio di breve durata per lavori di manutenzione o soste a terra invernali, devono essere iscritti anche ad un Gruppo Sportivo della Sezione.

La concessione del posto barca a terra od in acqua non viene meno con la cessione dell'imbarcazione e il socio, sia esso unico proprietario o rappresentante di più proprietari, conserva il posto per un periodo di mesi sei per occupare il posto già assegnato con la nuova imbarcazione ove questa possa essere ormeggiata o riparata nello stesso posto già assegnato. Questa facoltà è condizionata – a pena di decadenza della concessione stessa - dalla preventiva domanda accolta dal C. D..

Il Socio assegnatario di un posto barca per l'ormeggio o il ricovero di un'imbarcazione di più proprietari, rappresenta, nei rapporti con la Sezione, la proprietà nel suo complesso.

E' fatto obbligo ai comproprietari di designare nella domanda di assegnazione quale tra i Soci rappresentati, nei rapporti con la Sezione, la proprietà nel suo complesso. La Sezione ha diritto di rivalersi in ogni caso verso tutti i comproprietari nel caso di inadempienze rispetto al presente Regolamento, o morosità rispetto alle quote previste di anno in anno per la concessione.

La prova della proprietà, nel caso di imbarcazione, è fornita dal Socio richiedente la concessione, presentando copia della Licenza di Navigazione.

La prova della proprietà, nel caso di un natante, è fornita dal Socio richiedente presentando un'autocertificazione da cui risulti il titolo in base al quale l'Unità è posseduta. Detta autocertificazione va sottoscritta da tutti i soci comproprietari.

#### Art. 9. Condizioni per l'assegnazione

I Soci, in possesso di patente nautica o di attestato di idoneità conseguita a seguito del "percorso formativo di base" per la conduzione di natanti da diporto per i quali non è richiesta l'abilitazione, che desiderino ottenere la concessione di un posto barca presso la Base Nautica, sia in acqua che a terra, devono presentare domanda alla Segreteria della Sezione su modulo di cui all'allegato 2. Il Socio deve dichiarare nella domanda le caratteristiche dell'unità che sia comunque di larghezza, lunghezza e pescaggio (se in acqua) compatibili con le dimensioni del posto barca e, per le barche a terra, con gli impianti di alaggio e varo. Contestualmente alla presentazione della domanda, il Socio deve versare un contributo nella misura stabilita dal C.D. a titolo di rimborso spese di segreteria.

Le domande di concessione per posti barca in contitolarità, comproprietà saranno accettate a condizione che tutti i Soci, iscritti alla Sezione sottoscrivano contestualmente la domanda

Tutte le domande di concessione per un posto barca saranno accettate a condizione che il Socio o i Soci richiedenti non abbiano sospesi verso la Sezione per quote di qualsiasi natura o che non siano in corso istruttorie che potrebbero portare a sanzioni disciplinari, oppure sanzioni disciplinari pregresse che impediscano l'accoglimento della domanda stessa.

I Soci già titolari di concessione per un posto barca non possono presentare domanda di concessione per altro posto barca della stessa tipologia di quello già assegnato.

#### **Art. 10. Uso e custodia dell'imbarcazione**

Il Socio assegnatario può far utilizzare la propria unità da diporto e sotto la sua diretta responsabilità esclusivamente ai propri familiari purché anch'essi Soci della Sezione. Il socio concessionario del posto barca indica per iscritto i familiari autorizzati all'uso della propria unità da diporto.

La concessione di un posto barca non implica, in nessun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione. L'unità resta nella piena disponibilità e affidamento del proprietario, titolare della concessione del posto barca cui compete l'onere di un attento e periodico controllo delle condizioni dell'imbarcazione. In particolare, in previsione o dopo gravi eventi meteorologici, è indispensabile un sopralluogo per verificare lo stato della propria barca.

La Sezione non potrà mai essere ritenuta responsabile dei danni o dei furti a persone o a cose di ogni genere (unità da diporto, invasature, carrelli, canotti, parabordo, effetti personali ecc.) e di quant'altro asportabile dalle unità da diporto lasciate dai Soci o dagli autorizzati all'uso dell'unità da diporto di proprietà, sia nello spazio acqueo sia nello spazio a terra della Base Nautica.

Il concessionario del posto barca si rende garante nei confronti della Sezione del rispetto delle prescrizioni indicate nel Regolamento da parte di chiunque abbia a che fare con l'unità da diporto, sia sotto forma professionale che amichevole, assumendosi le conseguenti responsabilità.

#### **Art. 11 Copertura assicurativa**

La Sezione stipula idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile connessa all'uso degli impianti di sollevamento e delle attrezzature ed impianti di proprietà

La polizza deve coprire anche la responsabilità civile dei manovratori autorizzati dalla Sezione all'uso dei predetti impianti di sollevamento.

Non saranno tuttavia risarcibili i danni provocati dal manovratore alla propria imbarcazione.

#### **Art. 12. Assicurazioni ed ormeggi**

Tutte le unità da diporto presenti presso la Base Nautica debbono essere coperte da assicurazione r.c. incendio. Ove l'assicurazione non sia altrimenti obbligatoria i soci debbono comunque essere titolari di assicurazione r.c. per danni causati in acqua e a terra dalle imbarcazioni che si trovano, a loro nome, presso la Base Nautica.

Le unità da diporto in acqua devono essere ormeggiate a regola d'arte, con cime appropriate e dotate di almeno due parabordi per fiancata ed esporre il guidone sociale.

Le unità a terra devono essere posizionate nel posto assegnato dal C.D., fissate in modo adeguato a terra o all'invaso e dotate di carrello idoneo alla movimentazione su terreno erboso.

Nel caso di ormeggi o di rizzaggio a terra carenti, il C.D. potrà disporre l'acquisto e la messa in opera del materiale adeguato, con addebito al proprietario dell'unità delle spese sostenute oltre ad una penale pari alla somma spesa, da saldare entro 10 giorni dalla notifica di addebito, pena la revoca della concessione del posto barca.

Il concessionario del posto barca è responsabile per tutti i danni che l'unità da diporto e le attrezzature di sua proprietà possono arrecare a persone o cose all'interno della Base Nautica.

### **Art. 13. Organizzazione**

La Sezione provvede ad organizzare la presenza continuativa di soci addetti alla gestione degli impianti della Base Nautica con modalità stabilite dal C.D..

La Sezione non si costituisce comunque custode delle unità e attrezzature ospitate e depositate presso la sede nautica.

L'assegnatario, a titolo definitivo o temporaneo del posto barca, si rende garante nei confronti della Sezione del rispetto delle presenti condizioni da parte di chiunque abbia a che fare con l'unità da diporto sia sotto forma professionale che amichevole od a qualsiasi altro titolo assumendosi le conseguenti responsabilità.

### **Art. 14. Trasmissibilità dell'assegnazione**

In caso di decesso del socio titolare, la concessione è confermata per l'anno corrente e successivo a favore degli eredi del de cuius entro il secondo grado, purché siano soci della Sezione e non abbiano rinunciato all'eredità.

L'erede di cui sopra, divenuto proprietario o comproprietario dell'unità da diporto con altri eredi, anch'essi soci, per ottenere l'assegnazione la conferma

del posto barca, dovrà avanzare domanda di essere incluso nell'apposita graduatoria d'attesa e la sua richiesta dovrà essere valutata esclusivamente sulla base dei criteri che regolano la formazione della graduatoria annuale.

In difetto di quanto sopra o qualora non esistano eredi soci della Sezione, l'assegnazione decade.

Il socio assegnatario di un posto barca da almeno 8 anni, può cedere l'assegnazione dello stesso ad uno dei soci comproprietari, indicati nella domanda di concessione, purché il nuovo assegnatario sia Socio della Sezione e durante questo periodo abbia mantenuto la comproprietà dell'imbarcazione unitamente al socio assegnatario e partecipato attivamente, nel periodo di cui sopra, alle attività ed iniziative organizzate dalla Sezione. L'assegnazione sarà ratificata ad insindacabile giudizio del C.D. che avrà valutato attentamente la posizione del socio comproprietario e richiedente l'assegnazione del posto barca. Tale facoltà non potrà essere estendibile ad un altro socio comproprietario che dovesse subentrare successivamente.

### **Art. 15. Effetti della decadenza e/o cessazione**

Il C.D., a seguito di decadenza della concessione d'uso di un posto barca per qualsiasi motivo, dopo un preavviso di almeno 30 giorni comunicato a mezzo raccomandata AR o PEC, è autorizzato a rimuovere, qualora in questo periodo il Socio non vi abbia provveduto, l'unità dal posto occupato. L'unità verrà collocata in una apposita area della sede nautica.

Ai sensi dell'art. 2756 c.c. la Sezione potrà esercitare il diritto di ritenzione dell'unità da diporto fino al regolamento di ogni quota sociale e/o supplementare non ancora pagata. L'esercizio di tale diritto viene notificato al Socio con raccomandata AR o PEC da inviare al Socio nel momento in cui sia trascorso un trimestre dal giorno di comunicazione di decadenza dall'assegnazione del posto barca.

## Capo III

### Graduatoria di merito

#### Art. 16. Graduatoria di merito

Il C.D., in sede di presentazione del bilancio di previsione, propone all'Assemblea dei soci un Programma delle attività e degli eventi da realizzare nell'anno successivo riguardanti i settori operativi della Sezione cui necessita, per la loro realizzazione, l'intervento volontario dei soci. A titolo di esempio si indicano: attività amministrative, comunicazione, attenzione al mondo della disabilità, gestione delle patenti nautiche, rapporti con le scuole, scuola vela, organizzazione di eventi sportivi o culturali, cura del patrimonio sociale, assistenza e partecipazione a regate o ad eventi di varia natura, etc. Nel Programma sono anche indicate il numero di persone necessarie allo svolgimento delle attività e degli eventi, la data di realizzazione o il tempo entro il quale l'attività va eseguita, i punti ottenibili per ciascuna attività nonché, tenuta presente la complessità del Programma, il punteggio minimo che ogni socio concessionario dovrà raggiungere in quell'anno per il mantenimento del posto barca. Saranno anche indicati i Consiglieri che seguiranno ciascuna di esse.

Il Programma, integrato dalle proposte dei Soci, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Il Programma approvato sarà allegato al Bilancio di previsione e portato a conoscenza dei Soci utilizzando le più diffuse modalità di comunicazione. Analogamente saranno tempestivamente diffuse quelle variazioni del Programma o quei nuovi inserimenti accolti dal C.D.:

Ciascun Socio, secondo le sue capacità e disponibilità, dovrà indicare quali attività o quali eventi del Programma concorrerà a realizzare in modo da raggiungere il punteggio minimo previsto per la conferma o l'assegnazione del posto barca.

Il comma precedente non si applica ai componenti degli Organi direttivi.

Il C. D. ha piena autonomia nell'organizzazione delle procedure per la realizzazione del Programma orientandosi su scelte semplificate, trasparenti e pubbliche.

In sede di presentazione del Bilancio preventivo dell'anno successivo, l'Assemblea verifica la corrispondenza tra le attività del programma effettivamente portate a termine ed il punteggio richiesto per il mantenimento del posto barca.

#### Art. 17. Obblighi degli assegnatari di posti barca, mantenimento del posto barca

Al termine di ciascun anno, il C.D. rileva definitivamente lo stato di attuazione e di partecipazione alla realizzazione del Programma delle attività e degli eventi ed assegna a ciascun Socio il punteggio realizzato nel corso dell'anno.

Ai Soci che non abbiano raggiunto il punteggio minimo, viene comunicato il punteggio realizzato e i conseguenti provvedimenti di cui ai successivi comma. La comunicazione può essere effettuata anche per e-mail.

Il concessionario di posto barca che nell'ultimo anno non abbia raggiunto un punteggio minimo complessivo come sopra indicato, ed in presenza di Soci in graduatoria di attesa per un posto barca della stessa tipologia e caratteristiche, viene dichiarato decaduto dall'assegnazione del posto barca e l'imbarcazione deve essere rimossa.

Il concessionario di posto barca che nell'ultimo anno non abbia raggiunto un punteggio minimo complessivo come sopra indicato, viene dichiarato decaduto dall'assegnazione del posto barca e l'imbarcazione deve essere rimossa.

Nel caso contrario, ossia senza che ci siano Soci in graduatoria di attesa, su domanda del socio verrà assegnato il posto barca in essere a titolo provvisorio.



Ogni reclamo relativo alla formazione delle graduatoria, alla assegnazione dei posti barca, alla conduzione della Base Nautica e all'assegnazione dei punteggi, deve essere formulato per iscritto e indirizzato al Presidente, fornendo in dettaglio tutte le motivazioni.

Sui reclami decide il Consiglio Direttivo avute presenti tutte le circostanze di fatto.

### **Art. 18. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi**

I punteggi attribuiti ai Soci comproprietari di un'unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'Unità in comproprietà.

Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come richiedente, per il mantenimento sono conteggiati a richiesta e in alternativa i punti dell'assegnatario o quelli di uno dei comproprietari.

I punteggi maturati dai singoli Soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richiesta di una nuova assegnazione,

## **Capo IV**

### **Decadenza dall'assegnazione del posto barca**

#### **Art. 19. Cause di decadenza**

Secondo la procedura di cui all'articolo 34 terzo comma, comportano in ogni caso la revoca della concessione del posto barca le seguenti violazioni:

- a. perdita della qualità di Socio, per una delle cause di cui all'art. 5 dello Statuto;
- b. mancato pagamento della quota di iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della L.N.I. o della quota sociale e supplementare entro il termine di pagamento del posto barca;
- c. inosservanza grave di norme del Regolamento;
- d. mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'unità da diporto;
- e. mancata occupazione del posto barca, salvo per cause ben motivate e accettate dal C.D.;
- f. mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture della sede;
- g. rifiuto non giustificato di mettere a disposizione della struttura periferica la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali;
- h. uso del posto come parcheggio totalmente inoperoso dell'unità da diporto.
- i. il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal C.D.;
- l. la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
- m. l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla Sezione, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;
- n. l'utilizzo dell'unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica.
- o. la decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l'eventuale causa di forza maggiore addotta, non vengano accolte dalla Sezione con provvedimento del Consiglio Direttivo, avverso cui è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

### **Art. 20. Esclusione dalla graduatoria di merito.**

I Soci dichiarati decaduti dall'assegnazione di posto barca, dopo aver rimosso l'imbarcazione dalla Base Nautica, possono, nell'anno successivo, avendo eliminato le cause per cui fu adottato il provvedimento di esclusione nei loro confronti, presentare la richiesta di inserimento nella graduatoria per l'assegnazione di posto barca di cui all'art. 25

### **Art. 21. Revoca definitiva**

L'eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all'origine della mancata occupazione del posto barca (art. 27 comma 2) non può essere reiterato.

L'eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all'origine del mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 19 lettere d, h) o del mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento (art. 19 lettera i), che deve essere comunicato dal socio per iscritto ed essere accettato con delibera dal C.D., non può essere reiterato oltre il terzo anno consecutivo.

Al verificarsi delle fattispecie di cui ai precedenti comma, è obbligatoria la revoca dell'assegnazione che diviene così esecutiva e inappellabile.

## **Capo V**

### **Alaggi e vari, soste a terra, uso delle attrezzature**

#### **Art. 22. Uso delle attrezzature**

Il servizio di alaggio e varo, l'uso dell'idropulitrice e di qualsiasi altro dispositivo di proprietà della sezione sono riservati ai Soci in regola con le quote associative e che abbiano versato anticipatamente le quote stabilite dal C.D. per questi servizi.

L'impianto per l'alaggio e varo di piccole imbarcazioni è riservato solo ed unicamente ad unità da diporto con peso non superiore a quello indicato sull'impianto stesso. Detto impianto può essere manovrato esclusivamente da persone autorizzate dal C.D., I loro nominativi saranno esposti all'albo presso le sedi sociale e nautica.

I Soci saranno chiamati a rispondere per ogni danno causato dal peso della propria unità da diporto che ecceda i limiti massimi stabiliti per ogni impianto.

#### **Art. 23. Invasature**

Presso la Sede nautica potranno essere depositate invasature appartenenti a Soci su autorizzazione rilasciata dal C.D. I proprietari delle invasature se richiesti, mettono le stesse a disposizione della Sezione, che, in tal caso, cura la manutenzione ordinaria delle stesse.

#### **Art. 24. Soste a terra**

Le soste a terra devono essere preventivamente richieste per iscritto con l'indicazione delle caratteristiche dell'imbarcazione e del periodo desiderato.

Nel periodo marzo/giugno il calendario degli alaggi e vari viene fissato in base alla data di presentazione della domanda, tenuto conto degli invasi disponibili e dello spazio utilizzabile in piazzola. Durante tale periodo la sosta a terra delle unità non potrà superare i 14 giorni consecutivi; la permanenza a terra potrà essere prolungata solo su autorizzazione del C.D.

Sulla base delle domande pervenute e di quanto stabilito dal Regolamento, il C.D. redige e aggiorna un calendario da esporre nelle sedi della Sezione. Il calendario vale come autorizzazione ad alare l'imbarcazione e alla sosta a terra.

Il socio che deve preparare la propria imbarcazione per partecipare ad una regata ha diritto, previo accordo verbale con il responsabile di darsena, ad alare la imbarcazione nella settimana precedente alla regata stessa per il tempo strettamente necessario ad effettuare i lavori previsti e a titolo gratuito.

Il socio che deve effettuare la pulizia della carena della propria imbarcazione per partecipare ad una regata ha diritto, previo accordo verbale con il responsabile di darsena, ad un alaggio gratuito sulle cinghie in uno dei giorni immediatamente precedenti alla regata.

Accanto alla gru deve essere comunque sempre lasciata libera un'area per un eventuale alaggio di emergenza. Le unità che al termine del periodo prefissato non vengano varate verranno spostate in altra zona della sede nautica con addebito delle relative spese oltre ad una penale eventualmente stabilita a cura del C.D.

La sosta in piazzale di imbarcazioni nel periodo luglio/febbraio va concordata, in relazione al posto disponibile, con il C.D. In ogni caso l'esecuzione di lavorazioni e di manutenzioni di particolare importanza e durata debbono essere preventivamente concordate ed autorizzate.

Tutte le lavorazioni eseguite sulle barche devono essere rispettose delle norme di sicurezza pertinenti ai materiali e agli attrezzi utilizzati, essendo comunque fatto obbligo a chi le esegue di adottare ogni cautela per evitare danni a cose o a persone, di cui comunque responsabile è il proprietario dell'imbarcazione oggetto dell'intervento.

## Capo VI

### Domande posti barca e graduatorie

#### Art. 25. Graduatorie

In base alle domande protocollate presso la Segreteria e riconosciute valide ai sensi del Regolamento, il C.D., per l'attuale periodo di ininterrotta iscrizione, determina una graduatoria di attesa all'inizio di ogni anno solare per l'assegnazione del posto barca secondo i seguenti criteri:

- a. 1 punto per ogni annualità di ininterrotta iscrizione alla Sezione (computando anche l'anno in corso);
- b. 1 punto per ogni anno compiuto di incarico come Consigliere della Sezione, direttore tecnico di un gruppo sportivo della Sezione;
- c. 0,2 punto per ogni anno compiuto di incarico come componente del Collegio dei revisori dei conti o del Collegio dei probiviri;
- d. 1 punto l'anno se la somma dei punti maturati per lo stesso anno sia pari o superiore a quella prevista per il mantenimento del posto barca;
- e. 1 punto per ogni anno compiuto dalla presentazione della domanda di posto barca;
- f. 1 punto per ogni anno di appartenenza ad un gruppo sportivo costituito presso la Sezione
- g. 1 punto per ogni anno di iscrizione al Registro del naviglio.

In caso di parità prevale la domanda presentata dal socio con maggiore anzianità ininterrotta di iscrizione.

I punti attribuiti ai Soci contitolari di domanda di posto barca non sono cumulabili fra loro. Per la formazione della graduatoria; sarà valido il solo punteggio realizzato dal Socio indicato nella domanda quale rappresentante.

La graduatoria verrà stilata sulla base delle domande protocollate entro la fine dell'anno solare e verrà esposta a cura del C.D. presso la sede della Sezione all'inizio dell'anno successivo, con validità per tutto l'anno.

## **Art. 26. Assegnazione dei posti barca**

Le assegnazioni di posto barca vengono deliberate dal C.D. non appena lo stesso venga a conoscenza di un evento che generi la disponibilità di un posto barca.

Il posto barca viene assegnato al Socio, che risulti al primo posto nella graduatoria relativa alla stessa localizzazione, tipologia e categoria del posto liberatosi.

Il posto barca viene assegnato al Socio, che risulti al primo posto nella graduatoria relativa al posto liberatosi.

Le assegnazioni relative a domande per posti barca in acqua, destinati ad imbarcazioni a motore, possono essere perfezionate a prescindere dalla tipologia del posto resosi libero, con le limitazioni previste dall'art 6.

In assenza di domande in graduatoria il posto viene assegnato sulla scorta della domanda più vecchia, compatibile con il posto resosi libero, giacente in Segreteria o in base alla prima domanda dello stesso tipo che venga presentata.

Dell'assegnazione il Socio viene informato con raccomandata AR o PEC

In seguito a detta comunicazione il Socio deve, a pena di decadenza:

- accettare per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione della notifica di cui sopra, il posto barca assegnato;
- fornire, contestualmente, ogni dato sull'unità da diporto con la quale intende occupare il posto assegnato (tipo, lunghezza f.t., lunghezza di ingombro massimo, larghezza, pescaggio, dislocamento, eventuale numero di immatricolazione), presentando anche copia della documentazione di cui al precedente articolo 8. Ove le dimensioni dell'imbarcazione non siano compatibili con quelle del posto barca richiesto ed assegnato, la concessione decade automaticamente;
- accettare per iscritto e senza riserve il Regolamento;
- versare la quota di ingresso, stabilita dal C.D.;
- versare quanto dovuto per la quota sociale supplementare di ormeggio in acqua o di rimessaggio a terra;
- fornire recapiti telefonici di facile reperibilità ed indicare persone di propria fiducia, che possano movimentare l'imbarcazione in caso di necessità.

## **Art. 27. Uso del posto**

Il Socio assegnatario deve occupare, con l'unità di cui ha fornito i dati ai sensi del precedente articolo 26 lettera b, il posto entro 30 giorni dalla data di accettazione dello stesso.

Il Socio può differire la prima occupazione del posto barca, rispetto i termini suindicati, per un periodo non superiore a sei mesi, previa autorizzazione del C.D. ed a condizione che versi comunque la quota supplementare di ormeggio con decorrenza dall'assegnazione.

Ogni variazione di ingombro delle imbarcazioni, successiva alla dichiarazione di ingresso, deve essere preventivamente autorizzata dal C.D..

## **Art. 28. Cessazione e sospensione dell'assegnazione**

Ove il Socio assegnatario venda l'unità con la quale ha occupato il posto barca senza adempiere a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 8 decade dalla concessione.

Il Socio assegnatario, che già occupi il posto con una unità da diporto, può chiedere la sospensione dell'utilizzo del posto per un periodo minimo di sei mesi e massimo di un anno; periodo non più modificabile in seguito. Per tale periodo il Socio corrisponde alla Sezione il 50% della quota supplementare di ormeggio.

Qualora una unità da diporto lasci il posto barca in acqua per più di tre giorni il Socio è tenuto a segnalare tale circostanza con annotazione sul registro di darsena o con altre modalità che potranno essere stabilite dal C.D..

Il posto reso temporaneamente disponibile potrà essere utilizzato per assegnazioni provvisorie o per ospitare imbarcazioni in transito.

### **Art. 29. Misurazione delle barche**

Il C.D. può provvedere ad effettuare la misurazione delle imbarcazioni assegnatarie dei posti barca in acqua.

Nel caso in cui l'unità non rientri nelle misure di lunghezza massima e minima che contraddistinguono la categoria del posto assegnato (con rif. all'art. 10) l'assegnatario decade dal posto barca e non può presentare ulteriore domanda per un periodo di tre anni. In questo caso le spese di misurazione vengono imputate al Socio.

### **Art. 30. Assegnazioni provvisorie**

In caso di disponibilità temporanea di posti barca in acqua il C.D. potrà far utilizzare provvisoriamente il posto vacante al primo Socio in graduatoria nella stessa categoria del posto temporaneamente disponibile o comunque, in assenza di domande con tali caratteristiche, al Socio che disponga di una imbarcazione di misure compatibili con il posto.

I soci in graduatoria che intendano usufruire di un posto provvisorio devono presentare domanda scritta alla Sezione. La possibilità di occupare un posto provvisoriamente può essere comunicata al Socio dal C.D. anche verbalmente. In caso di accettazione del posto provvisorio il Socio deve sottoscrivere apposita dichiarazione che contiene l'accettazione senza riserva del Regolamento.

Il posto deve essere occupato entro 7 giorni dalla comunicazione di disponibilità del C.D..

La quota supplementare di ormeggio è mensile, non ulteriormente frazionabile, pari ad un dodicesimo della quota annua stabilita per il posto barca della stessa categoria aumentato del 10% per maggiori oneri di gestione, e dovrà essere corrisposta anticipatamente per quote trimestrali solari, salvo conguaglio da regolare alla fine del periodo di occupazione del posto.

Il diritto all'utilizzo temporaneo di un posto barca può essere revocato in ogni momento dal C.D., con preavviso di almeno 7 giorni.

E' fatto obbligo ai soci assegnatari di un posto provvisorio di lasciare in Segreteria ed in Base Nautica dei recapiti telefonici di facile reperibilità e di indicare persone di propria fiducia per eventuali talvolta urgenti spostamenti dell'imbarcazione in altro posto disponibile.

### **Art. 31. Movimentazione delle barche**

Il C.D., per ragioni tecniche e/o di sicurezza, può spostare temporaneamente o in via definitiva qualsiasi unità da diporto dal posto assegnato previo avviso all'assegnatario.

Alla movimentazione della imbarcazione deve essere presente il proprietario o persona da lui delegata. In caso di urgenza o di assenza del socio lo spostamento avverrà comunque.

Qualora i soci intendano accordarsi per uno scambio reciproco dei posti barca assegnati, tale operazione è ammessa solo per posti della stessa localizzazione tipologia e categoria.

Il C.D. decide circa le riassegnazioni o lo scambio proposto dai soci. I soci devono, a seguito di approvazione da parte del C.D., sottoscrivere l'accettazione dei nuovi posti barca.

## **Art 32. Approvazione dell'Assemblea dei soci.**

Il Regolamento è emanato con deliberazione del Consiglio Direttivo, soggetta all'approvazione dell'Assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto.

Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'Assemblea ordinaria dei soci.

### **Capo VII**

#### **Disposizioni finali. Prima applicazione**

##### **Art. 33. Attività vietate**

Oltre a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento allo Statuto della LNI, nonché dal C.D. mediante ordinanze affisse presso la bacheca della Sezione, è vietato compiere atti o tenere comportamenti che possano essere potenzialmente pericolosi per l'incolumità propria o altrui ovvero tali da limitare ingiustamente il diritto degli altri soci di fruire i servizi offerti nella Base Nautica ovvero contrari allo spirito dell'Associazione, come, ad esempio:

- a. fumare nei locali chiusi, in prossimità dei depositi, in vicinanza dei motori fuoribordo, mentre si effettuano travasi di carburanti e di altri materiali infiammabili;
- b. depositare materiali di proprietà dei soci fuori dalle aree definite;
- c. gettare ed abbandonare materiali di rifiuto fuori dagli appositi contenitori;
- d. esercitare nell'ambito della Base Nautica attività di lucro (charter, compravendita, ecc.);
- e. abbandonare contenitori con oli esausti, vecchie batterie nell'area della Base Nautica; tali rifiuti devono essere conferiti dai soci alle discariche autorizzate;
- f. occupare un posto barca diverso da quello assegnato;
- g. provocare rumori molesti, lasciare drizze in bando;
- h. dedicarsi ad attività non consone alla tradizione marinara, nonché usare linguaggio e comportamento sconvenienti;
- i. lasciare apparecchiature elettriche di bordo sotto tensione di banchina durante la notte in assenza del proprietario;
- j. far usare attrezzature della Sezione da parte di ospiti non soci;
- k. effettuare qualsiasi intervento di modifica dell'assetto della Base Nautica senza l'assenso del C.D.;
- l. usare impropriamente le attrezzature della Sezione;
- m. condurre cani senza guinzaglio. Questo non deve essere superiore a mt ,1,50;
- n. utilizzare la bicicletta nella Base Nautica;
- o. circolare in costume da bagno

##### **Art. 34 Sanzioni**

Il Socio che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 33 è passibile di provvedimenti secondo le previsioni dello Statuto, del Regolamento allo Statuto e del Regolamento

Sono motivo di sanzione le violazioni agli obblighi del Regolamento e ogni altro comportamento tenuto in Base Nautica non corrispondente alle previsioni del Regolamento allo statuto e dello Statuto della LNI.

In tal caso il Presidente contesta al Socio la violazione e ove possibile assegna un termine per la regolarizzazione della posizione e la presentazione di giustificazioni. Decorso il termine assegnato, esaminate le giustificazioni, il Presidente, su conforme decisione del C.D, provvede ad irrogare una sanzione adeguata alla gravità del comportamento ferma la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti di avviare il procedimento disciplinare. Le sanzioni consistono nelle seguenti:

a richiamo;

b inibizione temporanea all'accesso alla Base Nautica;

c inibizione a tempo indeterminato e/o revoca del posto barca.

E' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione secondo le disposizioni del Regolamento allo Statuto.

#### **Art. 35. Esenzioni**

Nel limite massimo del 5% dei posti a terra e in acqua, possono essere esentati dalle procedure di cui all'art 16 i Soci con più di 50 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 75 anni di età. Nel caso di più richiedenti, sarà formulata una graduatoria articolata sulla somma dell'età anagrafica con gli anni di iscrizione alla LNI di ciascun Socio.

#### **Art. 36. Entrata in vigore. Prima applicazione.**

Il Regolamento entra in vigore dall'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Esso viene inviato per ratifica alla Presidenza Nazionale.

## ALL. 2. FAC-SIMILE DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE IN USO DI UN POSTO BARCA

AL PRESIDENTE

DELLA LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE di Venezia

Il Sottoscritto (1)\*..... nato a..... il ...../...../.....e  
residente in\* ..... Stato civile\*.....  
Recapito telefonico..... cell\*.....  
email\*..... C.F....., nella sua  
qualità di socio ordinario di codesta sezione, nr. Tessera sociale .....

\* Dati obbligatori.

### CHIEDE

di essere inserito nella graduatoria di cui all'art.25 del Regolamento della Base Nautica per la concessione di un posto barca della Base Nautica della Sezione

A tal fine, ricevuto detto Regolamento per email e reso edotto delle norme dello Statuto, del Regolamento dello Statuto LNI parimenti inviati per email;

Preso atto che la Sezione LNI di Venezia come associazione vive sull'attività ed il contributo dei suoi soci, si rende disponibile per:

- a)
- b)
- c)

attesta, inoltre, sotto la propria responsabilità:

A) di essere in regola // di impegnarsi a mettersi in regola entro il 31 marzo p.v (2) .con il tesseramento per l'anno venturo.

B) di essersi tesserato presso la Presidenza Nazionale e/o strutture periferiche LNI diverse da codesta Sezione per gli anni (3)

.....

C) di essere in atto proprietario unico // comproprietario con quota maggioritaria // comproprietario con quota paritaria

(2)con il socio ordinario // i soci ordinari (2):

sig.,..... e sig. .... dell'Unità da diporto (2) denominata ....., immatricolata al n..... dell'apposito registro dell'uff. marittimo // uff. motorizzazione (2) di ..... avente le seguenti caratteristiche:

- lunghezza (ingombro massimo) mt..... - larghezza alla sezione maestra mt.  
.....

- anno di costruzione.....- sistema di propulsione (4).....

potenza del motore HP.....-peso dell'imbarcazione a pieno carico.....

- superficie velica (delle sole vele che si possono alzare contemporaneamente su attrezzature fisse, escludendo spinnaker e simili)mq.....-



D) di aver già provveduto // di impegnarsi a provvedere entro il 31 marzo p.v. (2) al versamento della quota di iscrizione nel registro del naviglio LNI per l'anno successivo.

E) di accettare, come normale mezzo di comunicazione, l'uso della email impegnandosi, nel caso di cambiamento dell'account dichiarato, di darne informazione alla Sezione.

F) di assumere l'impegno di cui all'art.3 dello Statuto della LNI e art. 8 lett. (g del Reg. Nazionale. di utilizzare la propria unità da diporto con continuità. e di metterla a disposizione della Sezione per il perseguimento delle finalità istituzionali, previo adeguato preavviso.

G) di attestare formalmente, come prescritto dall'art.12 Regolamento della Base Nautica di aver ottemperato all'obbligo dell'assicurazione dell'Unità da diporto, per furto, incendio ed eventi di forza maggiore.

I) di assumere l'impegno di non usare il posto barca eventualmente assegnatogli formalmente o di fatto come ormeggio inoperoso.

L) di essere consapevole che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria per il perseguimento dei fini sociali :

1. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell'area della Base Nautica di appartenenza del Socio;

2. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La LNI e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C., da parte del Socio danneggiante che abbia attestato falsamente l'esistenza della polizza assicurativa;

3. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro che dovranno avvenire a spese, cura e carico del Socio Armatore;

M) di considerare, pertanto, assolutamente inoffensivi la Lega Navale Italiana, il Presidente p.t. e il C.D.V. della LNI Sez. di Venezia., i loro ausiliari, nei riguardi di ogni e qualsivoglia rivendicazione, nessuna esclusa o eccettuata, possa presentarsi a causa e in conseguenza dello stazionamento dell'imbarcazione/natante autorizzata/o presso i pontili della LNI Sez. di Venezia, atteso che sono stato altresì reso edotto sul fatto che i predetti soggetti NON hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita, lesioni a componenti degli equipaggi o altri, nonché. per la perdita, il danneggiamento totale e/o parziale, il furto totale e/o parziale dell'imbarcazione/natante;

N) nel caso di revoca dell'autorizzazione all'ormeggio, sono Stato specificatamente avvertito che avrò 5 (cinque) giorni lavorativi, dalla ricezione della comunicazione della Presidenza di sezione, per provvedere alla liberazione del posto in banchina.

Decorso inutilmente tale termine, sono consapevole ed approvo espressamente che la Presidenza di sezione della LNI applicherà una penale pecuniaria pari al doppio della tariffa giornaliera applicata dalla Sezione per il posto barca occupato dal giorno della notifica del provvedimento definitivo di revoca sino all'effettiva liberazione dell'ormeggio, oltre l'eventuale imputazione di maggiori costi legali ed esecutivi a mio esclusivo carico per la rimozione, trasporto e deposito dell'imbarcazione presso altro concessionario, reietta sin d'ora ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta refusione di tutti i predetti maggiori costi in favore della S.P.;

O) di essere l'unico responsabile per ogni danno a persone e/o cose che derivino da manovre di ormeggio, disormeggio o dallo stazionamento dell'imbarcazione stessa e di manlevare pertanto la Sezione e suoi incaricati da ogni responsabilità;

P) di accettare l'importo stabilito annualmente per l'uso del posto barca e degli eventuali costi aggiuntivi per i servizi accessori da parte della Dirigenza di sezione della LNI. Il Socio assegnatario

si impegna a rimborsare tale importo entro le scadenze previste, in caso di pagamento rateale, ovvero entro il 31.01. dell'anno in corso in caso di pagamento in un'unica soluzione. In ogni caso, il Socio, con la sottoscrizione del presente modulo, si riconosce volontariamente debitore nei confronti della LNI dell'importo stabilito per l'uso del posto barca, al netto di eventuali acconti versati, oltre gli interessi legali di mora dal giorno della scadenza sino all'effettivo saldo, oltre le spese legali di esazione a suo esclusivo carico ed impregiudicate le sanzioni disciplinari nei suoi confronti;

Q) Eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, il Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio in seconda istanza del Collegio dei Probiviri rinunciando al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie rimettendo ogni decisione agli organi statutari a ciò preposti, come da clausola compromissoria contenuta nello Statuto della LNI, accettata e confermata all'atto di iscrizione alla Lega Navale Italiana.

Dichiaro di essere consapevole che, in tali casi, NON è ammesso il rapporto diretto dei Soci della Sezione con gli Organi Centrali o con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, . da ritenersi irrituale e pertanto irricevibile, come ribadito nella circolare P. N. n° 214 del 01/04/2003.

R) Preciso che ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Regolamento della Base Nautica, possono utilizzare l'imbarcazione di cui alla presente richiesta, i seguenti familiari la cui iscrizione alla LNI la Segreteria conferma/non conferma:

Cognome	Nome	Parentela

Venezia \_\_\_\_\_

Il Socio richiedente

\_\_\_\_\_

*(firma per esteso e leggibile)*

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, previa lettura di tutte le norme contenute nella presente istanza alle lett. A –P), nonché. con particolare riferimento alle lett. D; G; L nn. 1.;2.;3.; M; N,O,P,Q dichiaro di averle comprese, accettate e approvate espressamente reietta fin d'ora ogni eccezione.

Il Socio

\_\_\_\_\_

*(firma per esteso e leggibile)*

(1) cognome e nome in maiuscolo o dattiloscritto

(2) cancellare la voce non rispondente alla dichiarazione

(3) indicare gli anni in caso affermativo, o scrivere NO

(4) indicare vela o motore